

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3612

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIGNI, BRUNALE, BRACCI MARINAI, CAMPATELLI, CENNAMO,
DOMENICI, INNOCENTI, LORENZETTI, TATTARINI, VIVIANI**

Norme per la tutela delle « città d'arte »

Presentata il 22 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — « Italia dalle cento città »: così viene definito il nostro Paese, per indicare la ricchezza degli insediamenti storici e la loro diffusione su tutto il territorio nazionale. È evidente, al tempo stesso, come lo straordinario patrimonio di beni culturali, che costituisce una preziosa risorsa del nostro Paese, sia particolarmente concentrato in una serie di città, piccole e grandi, il cui valore storico ed artistico è universalmente riconosciuto.

Il problema della conservazione, del restauro e della valorizzazione dei beni culturali, anche se ovunque avvertito come una questione essenziale, è dunque particolarmente sentito nelle « città d'arte », ove la salvaguardia non solo dei singoli beni culturali ma anche dei centri storici, in presenza tra l'altro di crescenti flussi turistici, è stata talvolta compromessa da uno sviluppo economico ed urbanistico incontrollato. Questo patrimonio immenso — espressione della nostra stessa identità culturale — va tutelato e conservato.

Ai particolari problemi di queste « città d'arte », nella loro delicata e complessa struttura architettonica e ambientale, non si è però finora offerta una risposta organica. Questo stato di fatto suggerisce l'opportunità di procedere in futuro, più che con nuove leggi speciali, che vanno considerate strumenti per interventi di carattere realmente eccezionale, con una « legge di procedure », semplice e snella, che consenta di delegificare gli interventi, affidandoli allo strumento dell'accordo di programma.

La presente proposta di legge, oltre a rispondere alle premesse sopra ricordate, presenta alcune caratteristiche sulle quali si richiama l'attenzione:

1) coinvolge le regioni nella identificazione delle città d'arte e responsabilizza i comuni per il finanziamento degli interventi;

2) introduce un modello tipico degli Stati federali, o a forte regionalismo, che

evita situazioni di mera rivendicazione nei confronti dell'autorità centrale. Ciò rende a quest'ultima più facile identificare gli interventi, che si restringono ai comuni disposti ad attivare risorse finanziarie locali e regionali;

3) utilizza lo strumento dell'accordo di programma, delegificando gli interventi;

4) consente di fissare annualmente, in sede di approvazione della legge finanziaria, l'ammontare delle risorse a disposizione dello Stato per tali accordi di programma, evitando che manchino le risorse per gli interventi già decisi in via legislativa ma che restano inattuati per mancanza di fondi;

5) prevede che gli interventi sui beni culturali di proprietà privata usufruiscano di particolari agevolazioni fiscali e di contributi in conto interessi su mutui immobi-

liari stipulati per attuare interventi di restauro e conservazione;

6) estende tale disciplina fiscale e creditizia agli immobili (o a quegli immobili di particolare pregio) anche non notificati che siano ricompresi in comparti urbanistici identificati *ad hoc* dai comuni interessati;

7) consente, attraverso lo sviluppo degli interventi di restauro, recupero, risanamento, di creare nuovi posti di lavoro ed occupazione qualificata.

Molte, dunque, sono le ragioni che suggeriscono di approvare rapidamente una legge di procedura per la tutela delle città d'arte che consentirebbe, in definitiva, sia di tutelare e conservare lo straordinario patrimonio che il passato ci consegna, sia di valorizzare una risorsa essenziale per il futuro stesso del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, determina con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei comuni cui riconoscere la qualifica di città d'arte.

2. Costituiscono elementi determinanti per il riconoscimento della qualifica di città d'arte di cui al comma 1 la presenza di beni culturali, storici e artistici di rilevante importanza e la persistenza di un tessuto urbanistico che conservi le caratteristiche storiche della città.

ART. 2.

1. La conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà dello Stato o di enti pubblici sono assicurati dalle rispettive amministrazioni.

2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

« l-bis) le spese sostenute da soggetto obbligato alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico ».

ART. 3.

1. Ai proprietari o usufruttuari di immobili tutelati ai sensi delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 1° giugno 1939, n. 1089, che stipulino mutui con istituti di credito per opere di manutenzione o ristrutturazione di detti immobili autorizzate dal Ministero per i beni culturali ed ambientali è concesso un contributo in conto interessi nella misura del 50 per cento, nei limiti della disponibilità prevista dagli accordi di programma di cui all'articolo 4.

ART. 4.

1. Le agevolazioni e le provvidenze di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche agli immobili non notificati ai sensi delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 1° giugno 1939, n. 1089, che siano stati appositamente individuati dai rispettivi comuni, o comunque ricompresi in zone urbanistiche appositamente individuate da detti comuni e oggetto di accordi di programma tra il comune, la regione e il Ministero per i beni culturali e ambientali.

ART. 5.

1. Gli accordi di programma indicano le risorse finanziarie necessarie alla loro attuazione. In particolare, i comuni indicano l'ammontare della quota di loro competenza dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) che intendono destinare a tale fine; le regioni e il Ministero per i beni culturali e ambientali indicano lo stanziamento operato nell'ambito delle disponibilità fissate annualmente in appositi capitoli, rispettivamente, dei bilanci regionali e dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.